

Rep. N. 25 del 24 marzo 2006

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE  
DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO" DEI

- SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI E DI E-GOVERNMENT
- SERVIZI STATISTICI

L'anno duemilasei, il giorno ventiquattro del mese di marzo in Montefalco nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di **Bevagna** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bevagna, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 69 del 23/12/2005);  
il Comune di **Campello sul Clitunno** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Campello sul Clitunno il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 6 del 27/01/2006);

il Comune di **Castel Ritaldi** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castel Ritaldi, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 81 del 30/11/2005);

il Comune di **Giano dell'Umbria** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Giano dell'Umbria, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.60 del 27/12/2005);

il Comune di **Massa Martana** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Massa Martana, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 41 del 23/12/2005);

il Comune di **Montefalco** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montefalco, (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 69 del 29/12/2005);

il Comune di **Trevi** in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Trevi (il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 60 del 13/12/2005);

E

l'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Terre dell'Olio e del Sagrantino", con l'assistenza e l'opera del Segretario dell'Unione dei Comuni .

PREMESSO

che i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre dell'Olio e del Sagrantino";



Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo statuto e' entrato in vigore il 27/03/2002;

Che l'atto costitutivo e' stato sottoscritto dai Sindaci aderenti

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto

Che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Montefalco e Trevi hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni per i servizi informatici, telematici e e-government

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

#### Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni delle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici, di e-government e del servizio statistico.

I Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Montefalco e Trevi a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione, che a mezzo del legale rappresentante accetta il trasferimento, le funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici di e-government e del servizio statistico.

#### Art. 3 - Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

1. miglioramento dei sistemi informatici di front-office e back-office
2. sviluppo dei servizi di e-government;
3. interconnessione e integrazione dei sistemi informatici;
4. miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi;
5. progettazione unificata;
6. economie di scala nei comuni dell'Unione;
7. coordinamento dei sistemi statistici.

Viene pertanto costituito il servizio Sistemi Informativi e Statistici dell'Unione con sede operativa negli uffici dell'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

#### Art. 4 - Funzioni trasferite e ambito di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività legate alle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi ed informatici, telematici e di e-government.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

1. Gestione, controllo e sviluppo dei sistemi informatici ed informativi dei Comuni e dell'Unione;
2. Integrazione dei sistemi informativi dei Comuni e dell'Unione;
3. Implementazione, gestione, controllo e sviluppo dei servizi web e di e-government dei comuni e dell'Unione;

4. integrazione dei sistemi informativi e delle reti dei Comuni e dell'Unione con i sistemi informativi e le reti delle altre pubbliche amministrazioni sul territorio;
  5. conduzione, controllo e sviluppo delle reti di trasmissione, in sede locale e geografica;
  6. implementazione, manutenzione e sviluppo dei sistemi di sicurezza;
  7. addestramento e consulenza al personale dei Comuni e dell'Unione nell'utilizzo dei sistemi informatici;
  8. gestione dei sistemi informativi statistici così come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- L'attuazione di tali interventi di gestione e sviluppo avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

#### Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

#### Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale dei servizi informatici, telematici e di e-government, dell'Unione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

#### Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i sistemi informativi, informatici, telematici, di e-government e statistici è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile dell'Unione. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Informatico-statistico.

#### Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici e di e-government verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, 7 Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

#### Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base del fabbisogno di assistenza richiesto dai singoli comuni.

I criteri di ripartizione sono:

- n° dipendenti;
- interventi specifici richiesti.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

#### Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

#### Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.


#### Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di  
Bevagna




Per il Comune di  
Campello sul Clitunno



Per il Comune di  
Castel Ritaldi




Per il Comune di  
Giano dell'Umbria



Per il Comune di  
Massa Martana



Per il Comune di  
Montefalco



Per il Comune di  
Trevi



Per l'Unione dei Comuni  
Il Presidente



Il Segretario dell'Unione dei Comuni  
Dott. Walter Laghi




COMUNI  
DEL  
TINO  
\*

PER ADESIONE CON ATTO N° 41 DEL 23.06.2004

DEL COMUNE DI GUALDO PISTANEC

IL SINDACO

17-09-07



UNIONE DI COMUNI  
TERRE  
DELL'OLIO E DEL  
SAGRANTINO  
\*